



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1644** del **23/07/2015**

Oggetto: **Variante al R.U. per la valorizzazione dell'area dell'ex ospedale Misericordia e Dolce. Verifica di assoggettabilità a VAS. Conclusione del procedimento.**

Proponente:
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:
Rischio Idraulico e Ambientale

Proposta di determinazione
n. 2015/166 del 23/07/2015

Firme:

- Servizio Governo del territorio



Il Dirigente

Vista la D.C.C. n.53 del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 154 del 17/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Performance/ Piano esecutivo di gestione 2015-2017;

Visto il Titolo II della la L.R.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e in particolare l’art.22 che disciplina la Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista la D.C.C. n.39 del 31.05.2012 “*Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio (L.R.10/2010): individuazione Autorità competente*” che individua nel Dirigente del Servizio Lavori pubblici, Grandi opere, Energia e Protezione civile l’Autorità competente cui spetta l’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e/o l’elaborazione dei pareri motivati nella procedura di VAS di piani e programmi di competenza del Comune di Prato;

Considerato che con D.G.C.n. 87 del 21.04.2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, nell’ambito della quale le funzioni relativamente ai procedimenti di VIA e VAS sono state attribuite al Dirigente del Servizio Governo del Territorio;

Vista la documentazione depositata presso l’Autorità Competente da parte del Servizio Urbanistica (Proponente) con nota P.G. 90472 del 18.06.2015 e successivamente trasmessa con nota P.G.90811 del 18/06/2015 e con nota P.G.90813 del 18/06/2015 ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere ai sensi del c.3 art.22 L.R.10/2010;

Precisato che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati in: Regione Toscana, Provincia di Prato, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, ARPAT Dip.Prov.le di Prato, ASL n.4 Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità idrica toscana (AIT), Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) e che, nei termini stabiliti è pervenuto il contributo da parte di:

- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (assunto al P.G.101926 del 09.07.2015)
- Provincia di Prato – Servizio Ambiente e energia (assunto al P.G.102731 del 10.07.2015)
- Regione Toscana – Settore VIA, VAS, OOPP di interesse strategico regionale (assunto



al P.G.103846 del 13.07.2015)

- Regione Toscana – Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (assunto al P.G.106720 del 17.07.2015)
- Provincia di Prato – Servizio Governo del territorio (assunto al P.G.107354 del 20.07.2015)
- Publiacqua (assunto al P.G. 107508 del 20.07.2015)

Tenuto conto inoltre che:

- con il trasferimento dell'Ospedale di Prato nella nuova sede di Galciana sono rimasti privi di funzioni, in gran parte inutilizzati, a forte rischio di degrado e con tutte le conseguenti problematiche di ordine pubblico, i locali storicamente occupati dal Misericordia e Dolce posto nel centro storico cittadino delimitato dalle mura trecentesche;
- in data 10/10/2014 tra Regione Toscana, Azienda USL 4 di Prato, Comune di Prato, Provincia di Prato, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato è stato sottoscritto l'Accordo di Programma *Riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico nell'area dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce* al fine di favorire la fruizione pubblica di gran parte dell'area di risulta dell'ex Misericordia e Dolce, di definire il percorso tecnico-amministrativo per una efficace valorizzazione dell'area e di impegnare le parti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- l'Accordo di Programma sopra richiamato impegna il Comune di Prato ad attivare procedura di variante di dettaglio al vigente Regolamento Urbanistico e impegna il Comune a predisporre gli atti e la documentazione per effettuare la valutazione ambientale strategica (VAS) della variante secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 5, della L.R. 10/2010;
- in data 12/11/2014 è stata pubblicata sul BURT n.53 la L.R. n.65 del 10/11/2014, che sostituisce le norme di governo del territorio della L.R. 1/05; la nuova legge regionale, al comma 3 dell'art.14 specifica che *“non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006”*;



- nel Documento preliminare trasmesso dal Proponente (agli atti del Servizio) vengono definiti gli *obiettivi* desunti dall'Accordo di Programma e dai documenti di variante e le *azioni*, ovvero gli strumenti con cui perseguire ed attuare gli obiettivi. Sono stati individuati e stimati gli effetti ambientali generati sulle risorse dal nuovo assetto progettuale e posti a confronto con la pressione ambientale che si aveva in presenza del complesso ospedaliero. Da tale confronto emerge un miglioramento dal punto di vista del bilancio ambientale, per quanto riguarda i seguenti aspetti: consumo di energia elettrica, consumo di gas, fabbisogno idrico, scarichi fognari. Inoltre la realizzazione di un parco urbano all'interno della città risulta un ulteriore elemento positivo dal punto di vista della sostenibilità ambientale nonché elemento di riqualificazione, anche dal punto di vista sociale, estetico e ricreativo;
- la variante risulta comunque esclusa dal campo di applicazione della procedura di VAS diretta, in quanto non interessa siti della Rete Natura 2000 e non è quadro di riferimento di opere soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a VIA. Infatti la nuova previsione urbanistica interessa un ambito oramai decaduto del vigente Regolamento Urbanistico, che prevedeva la sistemazione delle aree dell'ex ospedale. Tale previsione era assoggettata a Piano attuativo e pertanto decaduta ai sensi dell'art. 55 co. 5 LR 1/2005 in quanto non è stato approvato il relativo piano attuativo ivi previsto entro i cinque anni dall'approvazione (2005). All'attualità pertanto le aree sono soggette alla disciplina conservativa di cui all'art. 105 della LR 65/2014.
- la variante cui si riferisce la valutazione preliminare, prevede una superficie oggetto di trasformazione inferiore alla soglia di 5 ha prevista alla lettera f) dell'all.B3 alla L.R. 10/2010 (modificata con D.L.91/2014 e D.M. 30 marzo 2015) al sopra della quale è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale;
- in data 17.07.2015 è stata effettuata una riunione tecnica congiuntamente con il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, con lo scopo di effettuare degli approfondimenti normativi e di carattere istruttorio in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Il relativo verbale è riportato in allegato 2 delle cui conclusioni si darà conto di seguito;

Tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, riportati in allegato 1 e facenti parte integrante della presente determinazione, ai quali si rimanda affinché sia dato seguito a tutte le prescrizioni contenute. In aggiunta a tali prescrizioni, è necessario che sia rispettato quanto segue:



- il parcheggio pubblico che sarà eventualmente realizzato dovrà avere una potenzialità strettamente inferiore a 500 posti auto;
- pur non avendo, il Documento preliminare, quantificato e classificato la tipologia di rifiuti inerti che deriveranno dall'attività di demolizione degli edifici esistenti, tali rifiuti speciali dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006);
- eventuali rifiuti riconducibili all'attività ospedaliera (rifiuti sanitari) dovranno essere rimossi in sicurezza e inviati ad impianti autorizzati alla loro gestione prima di qualunque tipo di intervento di trasformazione dell'area (demolizione e/o edificazione);
- dovranno essere previste misure compensative laddove, allo stato di progetto, si realizzino opere che comportino ulteriore impermeabilizzazione di suolo;
- preventivamente a qualunque intervento di trasformazione dell'area in questione (edificazione e/o demolizione) dovranno essere eseguite le opportune indagini su suolo e sottosuolo, ove necessario, al fine di verificare la necessità o meno di attivare le procedure di bonifica di cui alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. 152/2006;

Ritenuto diversamente che non possono essere apprezzate utilmente le condizioni della Provincia di Prato – Servizio Governo del Territorio (allegato 3), in quanto fondate su un presupposto errato e cioè la considerazione dell'ambito territoriale integrando gli interventi di riassetto con quelli conservativi, e deducendovi che complessivamente contribuiscono al consumo delle risorse ambientali. Così evidentemente non è, ingenerandosi una confusione nell'incidenza ambientale degli interventi, laddove la stessa L.R.65/2014, ove se ne ravvisasse la necessità, rappresenta che solo gli interventi di trasformazione e perciò soggetti a permesso di costruire incidono sulle risorse essenziali del territorio (tutte quindi e non solo quelle ambientali). Così non è per gli interventi conservativi che vengono in quella sede inopportuna inglobati con quelli rilevanti ai fini ambientali;

Dato inoltre atto che non si individuano particolari problematiche connesse con le previsioni della variante, che quindi risulta sostenibile dal punto di vista ambientale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- in qualità di Autorità competente, **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.22 della L.R.10/2010, per i motivi espressi in premessa, la variante al R.U. per la valorizzazione dell'area ex Ospedale Misericordia e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Dolce;

- di stabilire comunque che l'attuazione della variante dovrà tenere conto delle prescrizioni riportate in narrativa;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio *Governo del Territorio*, Arch.Riccardo Pecorario;

- di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del c.5 dell'art.22, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità competente e del Proponente.